

N. R.G. 6006/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Guttadauro

Presidente

dott. Roberto Monteverde

Giudice relatore estensore

dott.ssa Caterina Condò

Giudice

all'esito dell'udienza del 13/02/2024,

nel procedimento iscritto al n. r.g. **6006/2023** promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) - **UNITA' DUBLINO** (C.F. 97953870587) rapp.ta dalla Dr.ssa CANDURA DONATELLA, elettivamente domiciliata in VIA AGOSTINO DE PRETIS 45 ROMA

RESISTENTE

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: *Impugnazioni Unità Dublino UE 604/2013*

ha pronunciato il seguente

DECRETO
art. 737 c.p.c.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] nato il 7/7/2000 a Sialkot, Pakistan, con ricorso dep. 11/05/2023 ex artt. 737 c.p.c. e 3 comma 3 bis D.Lgs n. 25/2008, impugnava la decisione prot. IT-566949-A/GR0002580/06ISBHT del 3/4/2023 notificata all'odierno ricorrente il 27/04/2023, con la quale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Unità Dublino disponeva il suo trasferimento in Austria quale Paese ritenuto competente ai sensi del Regolamento Dublino a decidere sulla domanda di protezione internazionale (doc. n. 3).

Premetteva al riguardo:



- di essere fuggito dal Pakistan e di avere formalizzato l'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data 15/11/2022 ottenendo un permesso di soggiorno per richiesta di protezione Internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra (doc. n. 4);
- in data 13/01/2023 l'Unità Dublino italiana, sul rilievo che l'interessato aveva presentato in AUSTRIA, in data 09/08/2022, istanza di protezione internazionale (come risulta da riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC), in applicazione dell'art. 23 e ss. del Reg. (UE) 604/2013, indirizzava all'Austria una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 18.1 (b) Reg. 604/2013;
- che l'Unità Dublino italiana, non aveva ricevuto risposta alla richiesta di ripresa in carico entro i tempi prescritti all'articolo 25.1 del Regolamento (UE) 604/2013, scaduti in data 27/01/2023 e pertanto informava l'AUSTRIA dell'obbligo di riprendere in carico l'interessato in quanto ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 25.2 del Regolamento (UE) 604/2013, in base ai quali "L'assenza di risposta entro la scadenza del termine [...] equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato [...]";
- che pertanto l'Unità Dublino italiana ha disposto il trasferimento del ricorrente in Austria ritenendo detto paese membro sicuro e non ravvisando particolari motivi che potrebbero indurre l'Italia ad assumere la competenza ai sensi dell'art. 17.1 del Reg. Dublino.

Tanto premesso, deduceva a propria difesa, avverso il provvedimento di trasferimento:

- la violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino;
- la violazione degli art. 3 c. 2 reg. ue 604/13, art. 3 CEDU e art. 4 Carta di Nizza per le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Austria;
- l'omessa applicazione della clausola discrezionale di sovranità di cui all'art. 17 Regolamento Dublino;

instando specificamente per l'annullamento del provvedimento e in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nel tempo necessario alla definizione della lite.

Si costituiva l'Unità di Dublino presso il Ministero dell'Interno, confutando partitamente le difese del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso proposto perché infondato in fatto e in diritto e la conferma dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con decreto motivato dep. 24/05/2023 questo Tribunale accoglieva l'istanza interinale svolta dal ricorrente e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di trasferimento, rimettendo le parti per il merito all'udienza del 13/02/2024, poi trasformata in udienza cartolare.

Il PM interveniva ed il ricorrente faceva pervenire ulteriore memoria autorizzata.



Preliminarmente si evidenzia che, nella definizione della presente controversia, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite, osservandosi come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della sussistenza di inderogabili ragioni di applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17, comma 1 del Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (c.d. Dublino III).

Con riferimento quindi alle questioni connesse all'applicazione della clausola facoltativa di sovranità, occorre osservare che l'art. 10 Cost. e l'art. 8 CEDU giustificano la protezione nazionale per fornire l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e tutela alla vita privata e familiare.

Il regolamento di Dublino disciplina il trasferimento dei migranti richiedenti asilo con esclusivo riferimento alla protezione internazionale comune a tutti gli stati aderenti per la loro adesione alla UE+ e la subordinazione alla direttiva 2011/95/UE, come esplicitato dagli artt. 1 e 2 lett. b)¹, e non certo la protezione umanitaria eventualmente prevista dagli ordinamenti interni o dagli (altri) obblighi internazionali assunti dai singoli stati sottoscrittori.

La comparazione relativa all'esistenza di legami familiari o di vita privata, non riguarda solo il paese d'origine, ma anche e soprattutto il paese che dovrebbe provvedere al trasferimento del cittadino straniero che vi soggiorni ai sensi del Reg. Dublino, considerando che una domanda implicita di protezione complementare è sempre già contenuta nella domanda di protezione internazionale, come è evidente dal disposto dell'art. 19, comma 1.2 D.Lgs n. 286/1998², ma non è stata valutata per effetto della procedura Dublino, la quale, tuttavia, non può evidentemente eludere o vanificare la Costituzione o i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia.

¹ Reg. Dublino

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide («Stato membro competente»).

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;

Direttiva 2011/95/UE

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

h) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

² Art. 19 D.Lgs n. 286/1998

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.



Poiché la procedura Dublino incide sulla libertà personale, considerato che dispone il trasferimento forzato di una persona da un paese ad un altro, non è quindi ipotizzabile che il trasferimento, pur all'interno dei Paesi UE+ sottoscrittori dell'accordo di Dublino, avvenga senza garanzie effettive ed entro i limiti imposti dalla Costituzione e dai trattati internazionali; limiti che non intaccano minimamente la fiducia che gli Stati sottoscrittori nutrono nell'identica reciproca azione degli altri, dal momento che niente nel Reg. Dublino chiede di deflettere sui principi costituzionali di ciascuno Stato aderente né di derogare ad altri principi internazionali.

Nel procedimento di opposizione al provvedimento Dublino il giudice della Repubblica Italiana, Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, è strettamente vincolato all'oggetto della controversia relativa proprio alla conferma o alla caducazione della decisione dell'Autorità amministrativa nazionale che individua lo Stato competente all'esame della domanda; non può quindi riconoscere direttamente la protezione speciale ex artt. 10 Cost. ed. 8 CEDU. Può, tuttavia, già in tale sede necessariamente delibarla, in base a detti medesimi parametri limitativi, costituiti dagli obblighi costituzionali e internazionali ineludibili da parte di ogni autorità pubblica, amministrativa o giurisdizionale, tenuta a svolgere la propria azione o esercitare il proprio controllo secondo regole giuridiche, com'è proprio dello Stato di diritto.

Compiendo questa operazione, in effetti, il giudice non fa altro che utilizzare criteri diversi ma consentiti dal regolamento di Dublino, in tal senso dovendosi leggere l'inciso del 1° comma art. 17 reg.: «anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento». E qualora il giudice individui concreti elementi costitutivi della protezione complementare garantita a tali supremi livelli costituzionali e internazionali dallo Stato comunità nel cui nome giudica, ben potrà ed anzi dovrà annullare il provvedimento, perché la competenza ad esaminare la domanda è determinata dall'individuazione dei presupposti della protezione speciale garantita in Italia ma elusa dalla procedura Dublino, utilizzando direttamente il criterio di competenza previsto dalla clausola di sovranità di cui all'art. 17 Reg., quale clausola di raccordo e chiusura del sistema che permette, per l'appunto, l'ingresso agli altri principi - altrettanto vincolanti - la cui deroga non risulta consentita.

In altri termini, non può prescindere, né risulta averlo fatto mai la Corte di giustizia UE³, dall'esistenza di forme di protezione nazionale che si affiancano alla protezione internazionale di origine UE e che gli Stati membri sono ugualmente tenuti a riconoscere in ragione degli obblighi in

³ In particolare, Corte Giust. (Grande sezione), 24 aprile 2018, causa C-353/16, *MP (Subsidiary protection of a person previously a victim of torture)*, ECLI:EU:C:2018:276; Corte Giust. (Grande sezione), 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, *M (Révocation du statut de réfugié)*, ECLI:EU:C:2019:403; Corte Giust. (Grande Sezione), 22 novembre 2022, causa C-69/21, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement - Cannabis thérapeutique)*, ECLI:EU:C:2022:913.



capo ad essi esistenti in forza del diritto internazionale e - come è il caso dell'ordinamento italiano - costituzionale.

Che tale raccordo sia non solo astrattamente realizzabile ma positivamente affermato dalla giurisprudenza eurolunitaria è peraltro pacifico, atteso che *“Risulta chiaramente dal disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III che detta disposizione possiede natura facoltativa ove lascia alla discrezionalità di ogni Stato membro la decisione di procedere all’esame di una domanda di protezione internazionale che è presentata allo stesso, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente definiti da detto regolamento. L’esercizio di tale facoltà, peraltro, non è soggetto a condizioni particolari (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Halaf, C-528/11, EU:C:2013:342, punto 36). Detta facoltà è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare l’esame di una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei suddetti criteri”* (sentenza del 4 ottobre 2018, Fathi, C-56/17, EU:C:2018:803, punto 53).

Proprio sul punto della determinazione della competenza la CGUE ha ricordato *“con riguardo alla «clausola di sovranità» che si trovava nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, i cui termini coincidono essenzialmente con quelli della «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e la cui interpretazione è, pertanto, ad essa trasponibile, che il potere discrezionale che essa riconosce agli Stati membri fa parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell’Unione”* (sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 53). Può quindi ribadirsi che l'art. 17 rappresenta un autonomo criterio di determinazione della competenza, rimesso alla discrezionalità dei singoli stati.

Prospettiva ampliata, nell’ottica di un sindacato giurisdizionale sul mancato uso della clausola discrezionale, nella ricordata pronuncia resa nella causa C-661/17, *MA e a.*, ECLI:EU:C:2019:53, dove la CGUE, dopo aver rilevato che tale disposizione non prevede espressamente un ricorso rispetto alla decisione di non fare uso della clausola ed evidenziato che l’obiettivo di assicurare la celere determinazione dello Stato membro competente impone di non moltiplicare i mezzi di impugnazione, ha fatto espresso richiamo al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale principio generale del diritto dell’Unione. Sulla base di tali premesse, la Corte è quindi giunta alla conclusione che l’articolo 27, par. 1, non va interpretato nel senso che esso impone un ricorso specifico rispetto alla decisione di non fare uso della clausola, «fermo restando che detta decisione *potrà* essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione



di trasferimento»⁴ in attuazione del principio generale della tutela giurisdizionale effettiva sancito all'articolo 47 della Carta UE, situazione quest'ultima che costituisce l'*habitat* virtuale dell'ipotesi critica finora dibattuta e la concreta fattispecie processuale da esaminare.

Tale soluzione aderisce peraltro in modo coerente allo stesso sistema Dublino, in base al cui art. 27, c.1, Reg. *“Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale”*, intestando all'evidenza all'autorità giurisdizionale la decisione definitiva in fatto e in diritto sul trasferimento.

Alla luce del riferimento al principio della tutela giurisdizionale effettiva si deve infatti ritenere che, con la pronuncia da ultimo richiamata, la Corte abbia chiarito che il diritto dell'Unione imponga l'esistenza di un sindacato giurisdizionale nei confronti della mancata applicazione della clausola *almeno* nell'ambito del ricorso avverso la decisione di trasferimento.

Sulla portata di un tale sindacato, la sentenza Corte Giust., 16 febbraio 2023 (sentenza LG)⁵ ha stabilito che sarebbe spettato al giudice – davanti al quale la richiedente aveva impugnato la decisione con cui l'amministrazione si era rifiutata di trattare la sua domanda di protezione e ne aveva disposto il trasferimento verso lo Stato membro competente – «esaminare se, nel procedimento principale, le autorità nazionali competenti abbiano violato il diritto nazionale» non applicando correttamente l'articolo 17, par. 1, precisando che l'applicazione della clausola discrezionale, meramente facoltativa in forza del diritto UE, può invece essere oggetto di un obbligo promanante dal diritto nazionale. Inoltre, ha riconosciuto che al giudice, adito nell'ambito di una procedura di trasferimento, non può considerarsi precluso un sindacato di merito circa l'erronea

⁴ Causa C-661/17, *MA e a.*, ECLI:EU:C:2019:53, punti 74-79: *“Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, chi richiede protezione internazionale ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. Pertanto, tale articolo non prevede espressamente un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento.*

Inoltre, l'obiettivo di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale e, segnatamente, della determinazione dello Stato membro competente, sotteso alla procedura attuata dal regolamento Dublino III e ricordato al considerando 5 del regolamento medesimo, invita a non moltiplicare i mezzi di impugnazione.

Certamente, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, oggi sancito all'articolo 47 della Carta (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 40 e giurisprudenza ivi citata) e a termini del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo.

Tuttavia, il fatto che uno Stato membro rifiuti di far uso della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III si risolve necessariamente, per questo Stato membro, nell'adozione di una decisione di trasferimento. Il rifiuto dello Stato membro di far uso di questa clausola potrà, eventualmente, essere contestato in sede di ricorso avverso una decisione di trasferimento.

Conseguentemente, l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento”.

⁵ Corte Giust., 16 febbraio 2023, causa C-745/21, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enfant à naître au moment de la demande d'asile)*, ECLI:EU:C:2023:113 («sentenza LG»).



applicazione e interpretazione del diritto nazionale da parte delle autorità nazionali che hanno disposto il trasferimento del richiedente; al contrario, il suddetto sindacato può imporsi al fine di consentire di assicurare tutela effettiva a un principio sancito dall'ordinamento nazionale.

D'altra parte la Corte di Giustizia ha ribadito in più occasioni che non è individuabile alcuna norma di diritto dell'Unione tale da imporre agli Stati membri «un modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l'interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi». Il rapporto tra organi giurisdizionali e amministrativi e, in particolare, il potere dei primi di sindacare le scelte dei secondi, è certamente annoverabile tra gli elementi caratterizzanti il modello costituzionale dello Stato membro la cui definizione deve, quindi, ricondursi a una competenza esclusiva di quest'ultimo⁶. Detta giurisprudenza chiarisce ampiamente che l'obbligo dell'Unione di rispettare l'identità nazionale degli Stati membri non esclude che «nella scelta del proprio rispettivo modello costituzionale gli Stati membri sono tenuti a osservare» determinati principi di diritto dell'Unione. Si tratta di un limite all'esercizio della competenza degli Stati affermato nell'ambito della giurisprudenza relativa alla crisi dello stato di diritto, con specifico riferimento al principio dell'indipendenza dei giudici. A partire dalla sentenza *Associação Sindical dos Juizes Portugueses* la Corte, richiamando l'articolo 19 TUE, quale disposizione che «concretizza il valore dello Stato di diritto»⁷ che, ai sensi dell'articolo 2 TUE, rientra tra i valori fondanti l'Unione e condivisi dagli Stati membri, ha annoverato l'indipendenza dei giudici tra i *requisiti* della tutela giurisdizionale effettiva. Elaborando un'interpretazione particolarmente estensiva dell'articolo 19 TUE, la Corte ha affermato che tali requisiti devono essere soddisfatti da *tutti* gli organi giurisdizionali dello Stato membro operanti «nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione» e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie oggetto del caso di specie configuri un'ipotesi di specifica attuazione del diritto UE.

Ed è in questo quadro che si inserisce la risposta formulata dalla Corte alla “macro-questione” attinente alla possibilità di interpretare l'articolo 17 del regolamento Dublino III sulla clausola di discrezionalità, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento e con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta, nel senso che il giudice adito nell'ambito di una procedura Dublino possa o sia tenuto a dichiarare competente lo Stato membro trasferente, qualora il suddetto giudice non condivida la valutazione operata dalle autorità dello Stato membro competente circa l'esistenza

⁶ Corte Giust. (Grande sezione), 22 febbraio 2022, causa C-430/21, *RS (Effet des arrêts d'une cour constitutionnelle)*, ECLI:EU:C:2022:99, punto 43; Corte Giust. (Grande sezione), 21 dicembre 2021, cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, *Euro Box Promotion e a.*, ECLI:EU:C:2021:1034, punto 229.

⁷ Corte Giust. (Grande sezione), 27 febbraio 2018, C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, ECLI:EU:C:2018:117, punto 32.



di un rischio connesso al respingimento del richiedente, questione decisa dalla sentenza Corte Giust. UE, 30 novembre 2023⁸.

Con tale decisione la Corte, ha stabilito che «l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso *non impone al giudice* dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente *qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato*. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, *il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro* a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, *un rischio di violazione del principio di non-refoulement* nello Stato membro richiesto»; rendendo possibile individuare due diverse statuizioni, delineanti due ipotesi differenti quanto alle condizioni in presenza delle quali il potere di disporre l'applicazione della clausola da parte del giudice adito nell'ambito della procedura Dublino può dirsi o meno esistente e riguardo al contenuto ed all'esistenza o meno di tale potere.

Mentre la seconda statuizione è chiara nell'affermare un divieto per il giudice di disporre l'applicazione della clausola, l'espressione «*non impone*», presente nella prima statuizione, implica non solo l'assenza di un obbligo derivante dal diritto UE, ma anche l'assenza di un divieto e, dunque, l'esistenza di una *facoltà*, esistente in capo al giudice, circa l'applicazione della clausola, lettura giustificata, oltre che da quanto espressamente specificato nella precedente giurisprudenza⁹, dallo stesso tenore letterale della prima statuizione e dall'evidente contrasto tra essa e la statuizione che ne segue in cui, invece, la Corte ha chiaramente ed esplicitamente sancito un divieto per il giudice nazionale.

Evidenziando, con il richiamato palese (ma apparente) “contrasto” fra statuizioni e la piena compatibilità con la propria precedente giurisprudenza, che il diritto dell'Unione «*non impone al giudice*» dello Stato membro trasferente di applicare la clausola qualora non condivida la valutazione operata dalle autorità dello Stato membro competente, ha in definitiva svolto delle implicite – ma molto rilevanti – specificazioni circa la giustiziabilità della clausola. La Corte può dirsi avere non solo ha confermato l'assenza della sopra richiamata preclusione, derivante dal diritto UE, circa il riconoscimento *anche* in capo al giudice della prerogativa di applicare la clausola, ma

⁸ Corte Giust., 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21, C-328/21, *Ministero dell'Interno (Brochure commune - Refoulement indirect)*, ECLI:EU:C:2023:934.

⁹ Sentenza *LG*, v. nota 5.



ha anche implicitamente chiarito l'esperibilità di un sindacato *pieno* circa la valutazione operata dalla amministrazione.

La non condivisione della valutazione svolta dalle autorità amministrative dello Stato membro competente costituisce, dunque, la condizione necessaria in presenza della quale il diritto dell'Unione riconosce al giudice la facoltà di dare applicazione alla clausola, dove tuttavia l'accertamento dell'esistenza di tale condizione presuppone, evidentemente, che il sindacato non si limiti a un controllo di mera legalità, ma si estenda a una valutazione, sia pure deliberativa, circa i presupposti della protezione. Il riconoscimento della prerogativa degli organi giurisdizionali di disporre l'applicazione della clausola, attraverso un sindacato pieno, è riconducibile alla definizione dei rapporti tra i poteri dello stato in cui si articola l'ordinamento giuridico nazionale. Si tratta dei già ricordati aspetti relativi da una parte alla riferibilità dell'assetto istituzionale all'identità nazionale degli Stati membri; dall'altra ai limiti alle legislazioni degli stati membri imposti dall'articolo 19 TUE, quale disposizione che «concretizza il valore dello Stato di diritto», rientrante ai sensi dell'articolo 2 TUE tra i valori fondanti l'Unione e condivisi dagli Stati membri, che annovera l'indipendenza dei giudici tra i *requisiti* della tutela giurisdizionale effettiva, che diversamente tale non sarebbe.

In definitiva, in Italia si prevede una forma di protezione nazionale speciale (umanitaria) derivante da obblighi costituzionali e internazionali, che si affianca alla protezione internazionale di origine UE, non considerata ma non per questo esclusa dal reg. di Dublino ed è quindi ovvio che, ove la si riconosca, debba trovare applicazione l'unico elemento di raccordo e chiusura del sistema, costituito dalla clausola di sovranità, in grado di salvaguardare l'applicazione del diritto interno senza in alcun modo insidiare o compromettere la base fiduciaria posta a fondamento del sistema Dublino.

Se ciò è conteso in giudizio il potere dello Stato cui spetta l'espressione ed esercizio della sovranità il virtù della Costituzione e degli obblighi internazionali contratti è la giurisdizione, non essendovene alcun altro che possa *iusdicere*, esprimendo in via definitiva la volontà dello Stato nel diritto obiettivo che afferma.

In disparte la considerazione che l'eventuale annullamento della decisione amministrativa non potrà ovviamente mai comportare che debba essere svolta una nuova domanda, proprio perché già formulata, sia pur implicitamente, fin dall'inizio, secondo quanto previsto dal già rammentato art. 19, comma 1.2 D.Lgs n. 286/1998.

Nel caso in esame il ricorrente, entrato assai giovane nel territorio europeo (22 anni), e potenzialmente esposto in ragione della sua maggiore vulnerabilità anche a fattori di sfruttamento, si trova in Italia ormai da quasi un anno e mezzo (C3 del 15/11/2022), quindi in un lasso di tempo



già apprezzabile, nel corso del quale risulta essersi applicato nel superamento della barriera linguistico culturale frequentando un corso di italiano per stranieri fin dal suo arrivo, nonché industriato nella ricerca di lavoro, reperito nel settore agricolo, con risultati economici obiettivamente tuttora non idonei a garantirgli autonomia, ma adeguati ad una pur minima autosufficienza in considerazione della sua perdurante residenza in Italia. Il ricorrente, attualmente residente presso il centro di accoglienza denominato Ag. [redacted] San Jacopo gestito da [redacted] [redacted] potendosi giovare dell'assistenza prestatagli da tale Onlus, accompagnata dal primario elemento di integrazione costituito dall'ancorché non redditizio lavoro, quale motore di sviluppo di rapporti umani e professionali sul territorio nazionale. Dai documenti in atti la situazione del ricorrente è riassumibile nei dati esposti nella seguente tabella.

Corsi, scuole, attestati, relazioni, integrazione sociale, ecc.	Dal	Al
Cert. F. [redacted] Corso lingua italiana A.S. 2022/2023		27/04/2023
Contratto lavoro/Ditta	Dal	Al
L. [redacted] c. T. pieno Grosseto	07/03/2023	31/12/2023
AHMAD NASLER DI [redacted]	28/08/2023	31/12/2023
Busta/Ditta	Mese	Importo €
LALA G AGRI SERVIZI DI AHMAD NASLER	Marzo 2023	649
	Aprile 2023	612
AHMAD NASLER	Agosto 2023	500
	Settembre 2023	208
	Novembre 2023	203
	Dicembre 2023	172

La prospettiva di trasferimento pregiudica ad avviso del Collegio il già conseguito avvio dell'integrazione del ricorrente sul territorio e nella realtà socio produttiva in cui vive, negandoli la consegna delle chiavi degli statuti civili cui in Italia ha obbligo di aderire, anche in relazione ai rapporti socio economici e lavorativi equi e non caratterizzati da sfruttamento, cui è obiettivamente esposto.

Il patrimonio personalitario del ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine.

Comparando le situazioni, relative sia alla realtà di rimpatrio che a quella di trasferimento, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata *“un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”*¹⁰ che renderebbe il forzato allontanamento dall’attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo

¹⁰ Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.



del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento *“quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.*

In esito all'esame deliberatorio condotto emerge che la situazione del ricorrente appare infine meritevole di considerazione in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale da parte dell'Italia, al cui esame dà accesso la clausola di sovranità espressa dall'art. 17, comma 1, del Regolamento UE 604/2013.

Delle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consente di addebitare le spese alla parte soccombente.

P.Q.M.

1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2. dichiara la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale del ricorrente
3. nulla sulle spese;
4. con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 si provvederà alla liquidazione del compenso al difensore.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21/02/2024 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde

Si comunichi.

Firenze, 11 marzo 2024

Il Presidente
dott.ssa Giuseppina Guttadauro

La Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

